

SCHEDA PROCEDIMENTI PENALI PER CRIMINI DI COLLABORAZIONISMO

COLLOCAZIONE ARCHIVISTICA

AdS Torino - Sezioni Riunite, Corte d'Assise di Torino - Sezione Speciale, Fascicoli processuali, mazzo 238

Istoreto - Fondo sentenze magistratura piemontese (sentenza).

SEZIONE 1: ESTREMI DEL PROCEDIMENTO

ORGANO GIUDICANTE / SENTENZA

Autorità giudiziaria: Corte d'Assise Straordinaria di Torino – Sez 2°

Composizione del Collegio:

Presidente: Dott. Domenico Pirani

Giudici popolari: Giovanni Rigo, Carlo Bossola, Giovanni Musso, Maggiorino Bonino

Procura del Re di Torino:

P.M.: Avv. Michele Rivero

N. fascicolo: RG. N. 132/1945

Sentenza: n. 79 del 25.09.1945

IMPUTATI

Numero complessivo imputati:

Tot. uomini: 1

Tot. donne: 0

Imputato: Giovanni Vignoli

Genere: uomo

Data e luogo di nascita: 05.03.1924 – Genova

Residenza: via Passo Ponte Carrega n. 23, Genova

Cittadinanza: italiana

Stato civile: celibe

Fascia d'età al momento del fatto: fino a 20

Rapporti con il PNF: dato non disponibile

Rapporti con il PFR: dato non disponibile

Occupazione: operaio (meccanico)

Status: milite nelle SS italiane

Altri dati biografici: già condannato per diserzione. Prima dell'8 settembre 1943 era milite nel 28° reggimento fanteria a Ravenna.

PARTI LESE

Numero complessivo parti lese:

Tot. uomini: 13

Tot. donne: 0
Tot. collettività: 0
Tot. tipologia (status): 3 partigiani (5 non identificati) e 1 disertore. Altre parti lese non identificate.

Parte lesa n.1: Rodolfo Rossi

Genere: uomo
Data e luogo di morte: 13.08.1944, Rivoli
Cittadinanza: italiana
Fascia d'età al momento del fatto: 30
Status: disertore
Altri dati biografici: ucciso

Parte lesa n.2: Orlando Scavazza

Genere: uomo
Data e luogo di morte: 13.08.1944, Rivoli
Cittadinanza: italiana
Fascia d'età al momento del fatto: 22
Status: disertore e partigiano
Altri dati biografici: ucciso

Parte lesa n.3: Giuseppe Bassano

Genere: uomo
Data e luogo di morte: 30.07.1944, Rivoli
Cittadinanza: italiana
Fascia d'età al momento del fatto: 23

Status: partigiano
Altri dati biografici: ucciso

Parte lesa n.4: Giovanni Neirotti

Genere: uomo
Data e luogo di morte: 30.07.1944, Rivoli
Cittadinanza: italiana
Fascia d'età al momento del fatto: 18
Status: partigiano
Altri dati biografici: ucciso

Altre parti lese non identificate.

PRINCIPALI FATTI CONTESTATI NEL PROCESSO

Data e luogo del fatto: dall'08.09.1943 sino alla Liberazione
Tipologia: rastrellamenti, omicidio, collaborazionismo militare
Descrizione sintetica: accusato di avere commesso fatti diretti a favorire le operazioni militari del tedesco invasore partecipando in qualità di milite delle SS italiane a rastrellamenti e alla fucilazioni ed impiccagioni di numerosi patrioti.

SEZIONE 2: DENUNCIA, ARRESTO, INDAGINI.

Denuncia:
Tipologia: collettiva

Data: 25.06.1945

Autorità ricevente: Ufficio del PM presso la Cas di Varese (incartamento trasmesso alla Cas di Torino il 10.07.1945)

Nominativo / Autorità denunciante: Questura di Varese

Tipologia denunciante: autorità italiana

Sintesi denuncia: sospettato di aver partecipato a plotoni di esecuzioni e a rastrellamenti di partigiani.

Arresto:

Data e luogo: 16.05.1945 – Manicomio Campo de Fiori di Varese

Indagini / Attività antecedenti al dibattimento:

Interrogatorio di PG (05.06.1945 presso la questura di Varese):

Dichiara di essere stato abbandonato appena nato, e di essere stato allevato da una madre adottiva fino all'età di 6 anni. Venne in seguito tutelato dal Pnf di Genova perché il padre teneva nei suoi confronti un comportamento pericoloso. All'età di 17 anni venne fatto arruolare nella milizia contraerea dove prestò servizio nella città di Terni. In seguito venne inviato a Ravenna e aggregato al 28° fanteria dove rimase fino al luglio del 1943. A settembre, in seguito all'armistizio, fuggì da Ravenna ma venne fermato dai tedeschi a Reggio Emilia. Venne inviato in Prussia Orientale (Marienburg) in campo di concentramento. A novembre giunsero nel campo degli ufficiali italiani che invitarono lui e altri detenuti a incorporarsi nell'esercito repubblicano per tornare in Italia: su 30.000 internati, 5.000 accettarono, tra cui il Vignoli. Arrivò a Como prima di Natale e fu trasferito a Lecco, da dove ottenne una licenza per recarsi a Genova. Il 01.02.1944 fuggì dalla caserma di Lecco ma fu fermato da un fascista che lo denunciò. Approfittando di un bando per disertori si ripresentò e fu imprigionato fino alla fine di marzo. Venne poi incorporato nelle SS italiane e a Rivoli partecipò ai primi rastrellamenti contro i partigiani, ai quali riferisce di aver partecipato in qualità di telefonista. Dichiara che dopo alcuni giorni venne ucciso un loro soldato per opera di due banditi comuni, che, arrestati dal tenente Giuliani, vennero impiccati per ordine del maresciallo Martinelli e del colonnello Ermann. Lui partecipò incassando i cadaveri e trasportandoli al cimitero. Dichiara che a luglio il maresciallo Martinelli catturò due uomini che avevano disertato dalle SS, tali Scavazza e Rossi, e li fece impiccare. Ammette di aver preso parte all'esecuzione come guardia di servizio. Ad agosto venne formata una squadra speciale aggregata alla Gnr composta da disertori e delinquenti con il compito di svolgere una sorveglianza di pattuglia a Torino e lui dovette farne parte. A seguito della delazione di un'ausiliaria vennero arrestati su un treno a Porta Nuova due partigiani armati che vennero giustiziati dietro l'ordine del tenente Galimberti. Ammette di aver partecipato a quell'esecuzione e ad altre tre avvenute al cimitero di Torino. Fu in seguito trasferito a Bergamo, dove rimase finché venne trasferito al manicomio Campo di Fiori di Varese per uno shock nervoso. Il 14 maggio venne denunciato da un certo Barbero, ricoverato con lui, e arrestato.

Interrogatorio del PM (06.07.1945):

Conferma l'interrogatorio precedente. Riferisce che tornato in Italia fece parte forzatamente delle SS italiane al servizio dei tedeschi. Fu poi condannato dal Tribunale delle SS di Verona e tre mesi di reclusione. Ne scontò due, poi fu liberato e costretto, insieme ad altri criminali comuni, a prender parte ai plotoni d'esecuzione. Dichiara di aver partecipato per timore di rappresaglie e che del suo corpo, per inosservanza agli ordini superiori, furono fucilate 100 persone. Dichiara che i responsabili delle uccisioni di Pittari e Bottoni (disertori delle SS) e Pellegrini e Montelli (disertori delle SS e partigiani) furono tali Gramegna, sergente delle SS residente a Lecco, tale Villa, e la spia Emilio Paolo, organizzatore della cattura degli stessi. Fa presente che il tenente Giuliani, che aveva fatto arrestare e fucilare due banditi ricercati anche dai partigiani, al momento del processo si trovava ad Asso ed è un capo partigiano.

Scritti difensivi:

L'avvocato chiede che siano ammessi testimoni a favore dell'imputato per accertare la nascita settimana del Vignoli e i maltrattamenti che subiva dal padre alcolizzato. Chiede inoltre una perizia psichiatrica per accertare le crisi di tipo epilettico di cui era affetto il Vignoli.

Altro:

Sono presenti documenti relativi al procedimento istruttorio contro Ferdinando Pacchioni.

Documento della Procura del Regno in cui si informa che nel fascicolo del Vignoli sono finiti per

errore una denuncia e relativi documenti a carico di Fernando Pecchioni; si chiede al cancelliere capo della Corte di Cassazione di staccare tali atti e rimetterli all'ufficio.
Disposizione della Cas di Varese in cui si ordina la traduzione del Vignoli dal campo di concentramento di Masnago alle carceri di Torino dove rimarrà a disposizione della Cas locale.
Dichiarazione di Giovanni Vignoli sulla sua attività nelle SS Italiane prima della Liberazione.
Relazione sanitaria sul degente Giovanni Vignoli dell'ospedale Campo de Fiori, in cui si attesta che il Vignoli, ricoverato per una febbriola, fu riscontrato affetto da isterismo. Egli era stato riconosciuto tuttavia integro nella sua facoltà di intendere e di volere
Rapporto dei carabinieri di Torino su Giovanni Vignoli: si fa presente che il suo reparto, dietro ordine del comandante maggiore Carlo Pace, ha impiccato sulla piazza di Rivoli il 30.07.1944 i partigiani Giuseppe Bassano e Giovanni Neirotti. Il 13.08.1944 furono poi impiccati Rodolfo Rossi e Orlando Scavazza, già nelle SS italiane e fuggito con i partigiani.

SEZIONE 3: IL PROCESSO.

IMPUTAZIONI

Imputazioni: collaborazionismo militare art. 51 cpmg
Descrizione: imputato di collaborazionismo militare per avere commesso fatti diretti a favorire le operazioni militari del tedesco invasore partecipando in qualità di milite delle SS italiane a rastrellamenti e alle fucilazioni ed impiccagioni di numerosi patrioti.

Posizione processuale: detenuto, costituito in giudizio

Difesa: Avv. Maurizio Cavaglià (d'ufficio).

DIBATTIMENTO

Data apertura dibattimento: 25.09.1945
Data chiusura dibattimento: stesso giorno

La Corte respinge l'istanza di ammissione di testi a favore del Vignoli e la richiesta di perizia psichiatrica avanzata dalla difesa.

Interrogatorio dell'imputato:

Dichiara che il 25.07.1943 si trovava a Ravenna al 28° reggimento fanteria. Il 12 settembre fuggì per raggiungere Reggio Emilia ma il 13 settembre i tedeschi lo arrestarono e lo condussero a Mantova. Da qui venne deportato in un campo di concentramento a Marienburg, in Prussia orientale. Afferma che qualche tempo dopo alcuni ufficiali italiani (fra cui certo colonnello Sibona) si presentarono al campo per convincere gli internati ad arruolarsi nelle file della Rsi e lui accettò, rientrando in Italia con altri 10.000 uomini. Afferma di essere arrivato a Verona per poi trasferirsi a Como, a Lecco e infine a Genova. Si traferì in seguito a San Martino (Mantova) presso la sorella di suo padre, ma il 18.02.1944 si recarono da lui i carabinieri per arrestarlo. Fuggì quindi di nuovo a Genova. In seguito, avendo letto il bando di amnistia, si recò a Lecco il 21.02.1944 e lì rimase in prigione per circa un mese. Afferma di essere stato a quel punto trasferito a Rivoli con tutto il battaglione; qui un ufficiale gli disse che il Tribunale di Verona l'aveva condannato a morte, ma che se avesse fatto parte di un plotone lo avrebbero graziato. Dichiara di avere accettato e di essere stato incorporato come centralinista. Ammette di aver compiuto rastrellamenti, ma soltanto in pianura. Afferma che a Rivoli, in seguito all'uccisione di un loro soldato, vennero catturati due pseudo partigiani e impiccati per rappresaglia. Dichiara di non essere stato lui ad impiccarli, ma un soldato del suo plotone. Riferisce di aver solo fatto la guardia e di aver ricomposto i cadaveri nella cassa mortuaria. Qualche tempo dopo un gruppo di

soldati delle SS italiane fuggì in montagna: vennero catturati e condannati all'impiccagione. Ammette di aver partecipato all'esecuzione come sentinella. In seguito, per ordine del maggiore Martinelli, si recò a Torino per pattugliare la città. Riferisce che nel giugno–luglio 1944 vennero catturati due uomini a Porta Nuova: ammette di aver, dietro ordine superiore, sparato contro i due per timore di rappresaglia. Ammette di aver partecipato al plotone d'esecuzione di due partigiani, e che dopo una ventina di giorni partecipò ad un'ulteriore fucilazione di un partigiano. Dichiarò che il 20 gennaio, a Canzo, riportò una ferita per lo scoppio di una pallottola nel moschetto, e rimase in ospedale fino al 1.04.1945. Il medico lo mandò in seguito a Varese presso l'ospedale "Campo dei Fiori". Il 14.05.1945 i partigiani lo prelevarono dall'ospedale e lo mandarono al manicomio di Bizzozzero, picchiandolo e seviziandolo. Riferisce di aver sofferto fin da piccolo di crisi epilettiche, Dichiarò che pur conoscendo partigiani e disertori, non li denunciò mai. Afferma di essere stato allevato da una donna del suo paese che era fascista. Dichiarò che durante il primo interrogatorio subì delle violenze, ma ciò che aveva riferito al Commissario di Ps era vero. Aggiunge che la fucilazione di Porta Nuova gli fu imposta dal tenente Galimberti con il mitra in mano.

Esame dei testimoni:

Teste n. 1: Luigi Bagno (teste citato dal PM)

Tipologia:

Sintesi deposizione: riferisce che il 23/24.08.1945 passò davanti a Porta Nuova una 1100 con a bordo due partigiani che venne fermata dalla BN. I due uomini vennero bastonati a sangue, portati allo scalo di uscita dei militari e poi portati in via Nizza e fucilati. Furono in quattro a sparare, mentre un quinto, un maresciallo, comandava l'esecuzione. Dichiarò che a Porta Nuova avvenne anche un'altra fucilazione, a gennaio, all'interno della stazione.

CONCLUSIONI DELLE PARTI

Conclusioni del PM: dichiararsi la responsabilità dell'imputato in ordine al reato ascrittogli con applicazione degli art. 110-114 cp. – minore partecipazione – e condannarsi alla pena della reclusione per anni 24.

Conclusioni della difesa: applicarsi art. 54 cp (stato di necessità), in subordine applicarsi art.58 cpmg con concessione dei benefici di cui all'art. 89 cp, 62 bis cp.

SENTENZA

Esito:

Condanna: la Corte dichiara l'imputato colpevole del reato ascrittogli con la diminuzione della minima partecipazione al fatto e lo condanna alla pena di 24 anni di reclusione

Sanzioni accessorie: spese processuali, tassa di sentenza, spese di mantenimento in carcere durante la custodia preventiva, confisca dei beni, interdizione perpetua dai pubblici uffici, 3 anni di libertà vigilata

Attenuanti: 110-114 cp

Motivazioni della sentenza: la Corte osserva che, da un punto di vista obiettivo, le dichiarazioni rese dall'imputato al dibattimento consentono di affermare che nei fatti commessi dal Vignoli concorrono tutti gli estremi del reato rubricato. Innanzitutto, egli accettò di far parte delle SS italiane, corpo ausiliario e dipendente dalle armate tedesche; in secondo luogo, egli partecipò a rastrellamenti che avevano l'obiettivo di catturare appartenenti alle organizzazioni partigiane e sbandati e che quindi ebbero l'effetto quanto meno di ostacolare le operazioni dei reparti partigiani. Infine, il prevenuto ha concorso all'esecuzione capitale di almeno 9 individui, dei quali per lo meno 7 erano partigiani. È dunque fuor di dubbio che il Vignoli commise fatti che nuocevano alle operazioni delle forze armate italiane e favorivano le operazioni militari del nemico. Non si può tuttavia non nutrire il dubbio sul concorso nella specie dell'elemento morale necessario da

un punto di vista soggettivo a integrare il delitto rubricato: il dolo specifico richiesto dall'art. 51 cpmg consiste nella volontà deliberata e consapevole di compiere atti che contravvengono alla fedeltà e alla difesa dello Stato. Le dichiarazioni del pervenuto dimostrano che egli si era sempre reso conto del fatto che con i suoi atti veniva meno agli anzidetti doveri, tanto che tentò di disertare. Il principio dello stato di necessità, invocato dalla difesa, non è giustificabile: innanzitutto, su 30.000 uomini internati nel campo di Marienbourg, solo 5.000 accettarono di arruolarsi; in secondo luogo, per quanto riguarda la fucilazione di Porta Nuova, egli fu sì costretto con minaccia, ma alla quale si era esposto volontariamente; infine lo stato di necessità non si riscontra nelle altre 4 esecuzioni alle quali partecipò. La difesa ha anche accennato che a favore del suo raccomandato venisse riconosciuta la sussistenza del vizio parziale di mente, richiamandosi all'istanza, presentata durante il dibattimento, perché fosse ordinata una perizia psichiatrica sulla persona del Vignoli, a suo dire affetto fin dall'infanzia da attacchi di epilessia. Istanza che la Corte respinse per aver ritenuto che non corressero le condizioni per accogliere l'istanza di perizia, dato che l'esame obiettivo effettuato all'Ospedale Campo di Fiori mostrava solo una lieve eccitabilità nervosa, ritenendo tuttabia l'imputato integro nella sua capacità di intendere e di volere. La Corte infine non ritiene di concedere le attenuanti generiche ma concede il beneficio dell'attenuante di cui all'art. 114 cp, in quanto semplice esecutore materiale.

SEZIONE 4: IMPUGNAZIONI / GIUDIZIO DI RINVIO

Ricorso avanti Corte di Cassazione di Milano:

Data: 28.09.1945

Promosso da: Giovanni Vignoli

Avv. Maurizio Cavaglià

Sintesi dei motivi di impugnazione: due certificati medici in atti accertano le condizioni fisico-mentali dell'imputato, vittima di crisi a tipo compulsivo di natura epilettica, e l'interrogatorio dell'imputato ha confermato questa condizione pregressa. La Corte inoltre, ha rigettato anche l'istanza della difesa perché fossero sentiti ulteriori testimoni a favore dell'imputato. La sentenza merita il completo annullamento. L'imputato era un semplice gregario e le azioni a lui addebitate non erano frutto di una libera determinazione e spontanea volontà personale, ma si risolsero sempre nella coscienza di adempiere un dovere comandato e di dover ubbidire agli ordini, ritenuti legittimi perché dati da autorità comunque ritenuta legittimamente esistente e costituita. La minaccia di morte esistente in tutti i fatti di disubbidienza rendevano applicabile il disposto di cui all'art. 54 cp.

Sentenza Corte di Cassazione:

N.:

Data: 22.01.1947

Esito: rigetto

Sintesi della sentenza / principi di diritto:

SEZIONE 5: ESECUZIONE DELLA PENA

Carcerazione preventiva:

da 16.05.1945 a 25.09.1945

Pena:

durata prevista della detenzione: 24 anni

durata effettiva della detenzione: 16 anni

Provvedimenti di clemenza: condono di 1/3 della pena detentiva

SEZIONE 6: ALTRE INFORMAZIONI SUL PROCESSO

NOMINATIVI CITATI NEL PROCESSO

tenente Giuliani
maresciallo Martinelli
tenente Galimberti
sergente Gramegna (sergente delle SS a Lecco)
Emilio Paolo
Carlo Pace
Colonnello Sibona

NOTE STORICHE E RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI

Processo relativo ai crimini commessi dalle SS italiane durante la guerra.

NOTE GIURIDICHE

Collaborazionismo militare. Elemento oggettivo e soggettivo.

Sussiste il reato di c.d. collaborazionismo militare, sotto il profilo soggettivo, quando è provata la partecipazione dell'imputato a fatti idonei a nuocere alle operazioni delle forze armate italiane e a favorire le operazioni militari del nemico. Il dolo specifico è altresì integrato dalla volontà deliberata e consapevole di compiere atti che contravvengono alla fedeltà e alla difesa dello Stato. Integra pertanto il reato di collaborazionismo politico la volontaria adesione al corpo della SS italiana e la partecipazione a rastrellamenti e fucilazioni.

Redazione: Barbara De Luna
Revisione e nota giuridica: Maria Di Massa

I

In nome di UMBERTO DI SAVOIA
 Principe di Piemonte - Luogotenente Generale del Regno
La Corte Straordinaria di Assise di Torino
 Sezione Prima

Cassa di Sezione

Data 25. Set. 1945

A 79

N. 132/45 R. Gen.

composta degli ill.mi Signori:

- Pirani dott. Domenico,*
- Rigo Giovanni,*
- Bosola Carlo,*
- Murro Giovanni,*
- Bonino Maggiorino,*

Presidente

Giurato

Fatto esatto di 29/10/1945

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa penale contro:

VIGNOLI GIOVANNI *e di Luigi Perolano* nato a Genova il 5/3/1924, abitante in Via Passo Ponte Carrega 23/3 - Per.

devenuto IMPUTATO:
 del reato p.e.p. dall'Art. 51 C.P.M. g. in relazione art. I D.L.L. 22 aprile 1945 N° 142, per avere nella zona del Piemonte, ed in specie in quella di Rivoli, nel periodo dall'8 settembre 1943 al 26 aprile 1945, commesso fatti diretti a favorire le operazioni militari del tedesco invasore, partecipando nella sua qualità di milite delle SS. italiane, a rastrellamenti ed alla inculazione ed impiccagione di numerosi patrioti.

si rinviava a una sentenza di prima istanza del 17.9.45 di Cassale

In esito all'orale e pubblico dibattimen-
to; furono: l'imputato, il P.M. e
la Difesa;

In Corte

ha ritenuto quanto segue -
Il giuricolto upi è narrato
le proprie vicende a partire
dall'estate 1943 e fino al
suo arresto, avvenuto il 12 giu-
gno 1945 - Arruolatosi all'età
di 17 anni nella milizia
fascista volontaria, nel luglio
1943 egli Moravati si prestò
servizio a Terni; di dove fu
mandato a Ravenna ed ivi
aggregato al 28.º regg. fau-
scista - A Ravenna rimase fino
al 12 settembre, data in cui,
insieme con altri militari
d'ordinato; fuggì fino a Reg-
gio Emilia - Qui venne cattura-
to dai tedeschi, e quindi tra-
sportato prima a Mantova
e poi nella Prussia Orientale,
dove fu internato nel cam-
po di concentramento di
Mauthausen, restandovi per

oltre un mese - 2/3 mesi, mentre,
fatti nel campo alcuni ufficiali
italiani (fra cui certo colonnello
Tibona) a far propaganda fra
gli internati per l'instaurazione
di un governo fascista repubblicano,
e Vignoli aderì e accettò
di far parte delle SS. italiane.
Fu quindi inviato a W. M. M. M.
Fingem, e poi insieme con altri
10 mila uomini; ritornato in
Italia, prima a Verona, poi a
Como e infine a Lecco - Tra-
piato aggregato all'8° battaglione
di Lecco - Il rientro del Vignoli
in Italia ebbe luogo a fine
novembre 1943; a fine dicem-
bre ebbe una licenza di quindici
giorni, che andò a passare a
Zuova. Presso la madre -
Ritornato in sede a Lecco verso il
10 gennaio 1944, il Vignoli fu
detto di essere scappato e ritorno
a Zuova; qui si sarebbe
matrimonio fatto fatto, e poi
sarebbe andato a San Martino
di Mantova, presso una sua

pubblica, restandovi per dieci
giorni - Vero ^{meta} febbraio 1944
e Vignoli seppe che i carabinieri
vi lo avevano recato per alle
stare; e allora fu più nuova-
mente a Genova - Successivamente
se seppe sui giornali un bando
di amnistia per i rozzari e
puniti che rimbalzò o fu
presentato alle armi entro
un certo termine; e allora,
il 21 febbraio 1944, fece ritorno
a Lecce e fu presentato al reparto,
dove fu messo in prigione.
Dopo circa un mese, tutto il
battaglione di 44, cui apparteneva
Vignoli, fu trasferito
a Rivoli Turonese, ed egli lo
segnò, sempre in stato di deten-
zione - Ha narrato che prima
della Pasqua, egli fu
chiamato da un uomo un ufficiale
che, il quale gli comunicò che
il Tribunale Militare del
di Verona lo aveva condannato
per la sua partecipazione da Lecce,

Di'anni

II

e lo aveva condannato a morte; detto ufficiale,
te gli avrebbe però aggiunto che, se avrebbe
accettato di far parte di un plotone-tipo,
sarebbe stato graziato - Secondo quanto
mi detto il prete, plotone-tipo era
un reparto speciale di U.S. incaricato per
servizi più gravi e più rischiosi; e come
punto di partenza più fidati e risoluti -
tutti dunque accettò la proposta, e venne
incorporato nell'auto detto reparto, men-
tre contemporaneamente ebbe l'incarico
di centralista telefonico - In tali
condizioni prese parte a diverse ca-
mpagnamenti di partigiani ebrei in
prima, perché, a suo dire, le sue con-
dizioni fisiche non gli permetteranno
di partecipare alle operazioni del gen-
te ebreo nella nuova montagna -
Proseguendo nel suo racconto, il Vignola
ha detto che, circa dopo un mese che
si trovava a Rivoli, vennero catturati
due individui che, più che partigiani,
erano dei laici - I due vennero im-
piccati come rappresaglia per la uc-
isione di un nostro delle U.S.; l'impre-

cagione fu eseguita da un nostro dello
stesso reparto del Vigenti, che ^{prima cominciò a preparate il necessario per} assistere ^(poi) all'
operazione come sentinella, e ^{infine} ajuto a
seppellire i cadaveri. - Inceffivamente
una ventina di nostri del battaglione
fuggirono in montagna; ma due vennero
presi; e condannati a essere impiccati;
anche questa volta il Vigenti assistette
all'operazione fungendo da sentinella,
e poi prese parte al seppellimento dei
cadaveri. - In proprio di tempo, l'ordine
del comandante del battaglione (collo
maggiore Martinelli), e Vigenti insieme
con altri suoi compagni fu mandato
a Torino per far servizio di pattuglia,
venivano in città al mattino e saliva-
vano a Rivoli la sera, servendo della
strada elettrica - Ha raccontato il
sindacato che, in un giorno impre-
veduto del giorno 19 luglio 1944 nel
recinto della stazione di Porta Nuova
Nuova vennero catturati; fu denunciato

Di una duplice, due portogianc armati,
ti - Eguisti vennero quasi immediatamente,
le passate per le armi entro lo stesso sca,
lo ferroviario; e l'uccisione fu eseguita
dallo Vignoli e da altri tre o quattro suoi
compagni - Dopo l'imputato di aver
mostrato una certa resistenza a pena,
per parte all'operazione; si trattava
che egli dove' superare essendo stato
minacciato di morte dall'ufficiale
che lo comandava. L'ufficiale tenente Galim,
Cetti - Eguisti ancora il Vignoli che
una notte egli e diversi suoi compagni
furono mandati alle Carceri - Un
di Torino; qui lo fecero salire sopra
un camion insieme con due partiti
grandi che dovevano essere fucilati; la
fucilazione ebbe luogo durante la
notte stessa, in una località che il
Vignoli non sa se fosse un cimitero o
un campo di tiro a segno; il Vignoli
fu parte del plotone di sei uomini
che eseguirono la fucilazione - Ma
questo non fu la sola operazione del

giurare cui è avvenuto partecipo; egli in
fatti dichiarò di aver fatto parte di un
altro plotone d'esecuzione che fuo un
altro partigiano; l'esecuzione ebbe luogo
una settimana di giorni dopo la prima,
e sempre nello stesso luogo - Seguitando
nella sua esposizione, disse il giudice,
che, essendo scoppiati dei litigi fra
la G. S. e la G. M. R., egli e i suoi com-
pagni cessarono di far servizio in
Tirino e rientrarono a Rivoli; dove re-
starono fino a quando tutto il batta-
glione partì per Cavour (Lomv) La
permanenza a Rivoli e a Tirino era
durata complessivamente nove mesi.
A Cavour e Rivoli riprese il suo ser-
vizio di centralinista telefonico, che con-
tinuò fino a quando, il 2 marzo
1945, trovandosi col moschetto per far
supplire una bomba a mano, rimase
ferito alla mano destra e alla faccia

Rraui

Stefano fatte prima all'autorità di P. e
poi al magistrato inquirente, con
sentono di affermare che nei fatti com-
messi dal Vignoli concorrono egatta-
mente tutti gli estremi del reato in-
dicato in epigrafe - Il giudicabile
viene contestato il delitto di cui all'a.
51 C. Pen. Militare di Guerra, secondo
il quale il militare che commette un
fatto diretto a favorire le operazioni
militari del nemico, ovvero a muovere
alimenti alle operazioni delle forze
armate, italiane, è punito con la morte
con degradazione - Ora il Vignoli
convince non l'accettare di essere
ammesso nelle G. italiane, ^{le quali,} ~~cooperabili~~
che secondo è noto, costituivano
un corpo ausiliario delle forze armate
tedesche operanti in territorio italiano
dopo l'8 settembre 1943. Dipende
vano direttamente dai comandi

tedeschi, e avevano tra: proprii ufficiali
anche ufficiali tedeschi - nell'ambasciata
due quadrata militare, e Vignani prete
parte a diversi rappresentamenti eseguiti
nella donna di Rivoli Torino; rappresentan-
menti che necessariamente avevano
per fine la cattura o di individui
appartenenti alle organizzazioni patri-
otiche, o di individui fraudolenti per
le campagne e sui monti onde sottra-
re al servizio militare imposto dalla
repubblica francese, italiana.
L'imputato non ha detto, né si è potu-
to altrimenti accettare, quale effetto
abbiano avuto le operazioni di ra-
ppresentamento in cui venne adoperato,
lo; ma è fuori di dubbio che quelle
operazioni avrebbero avuto quanto
meno l'effetto di ostacolare, intral-
ciare e disturbare le operazioni
dei reparti partigiani - Infine, il

prevenuto con morte alla esecuzione capoz
tale di nove individui, dei quali per
to meno sette erano ³⁰elementi partigiani.
Delle nove suddette persone, quattro
furono impiccate, e cinque fucilate;
e, per queste ultime, il Vignoli fu tra
gli autori materiali della loro uccis
sione - È poi fuori di dubbio che, dopo
l'8 settembre 1943, i reparti partigiani
operanti sul territorio italiano contro
i tedeschi e contro le formazioni
militari della cosiddetta Repubblica
Salvata Italiana, vennero considerati
come appartenenti alle forze arma
te dello Stato italiano - Ciò posto, è
altrettanto fuori di dubbio che, nel
partecipare alle azioni di resisten
za e nel concorrere all'esecuzione
capoz di elementi partigiani, il
Vignoli commise dei fatti che concor
rono alle operazioni delle forze
Fisane

Spesse non c'è dato di dubitare - Ripeteci
che tutto quanto intellettuale o potere
intellettuale la costituzione e ha rap-
porti di unione delle formazioni
partigiane costitutive un vantaggio
per i reparti tedeschi e repubblicani,
mentre un altro vantaggio era
rappresentato dalla caduta di elemen-
ti flandati, che poi, con ben noti sforzi
si ricostituiscono, venivano costretti
ad arruolarsi nelle formazioni
repubblicane oppure avviati al la-
voro coatto in Germania -

Le brevi considerazioni fin qui volute
servano pertanto a dimostrare l'inaccor-
giabilità di una delle leggi defen-
sionali ^{in Subordine} perpetuate dal paterno del
Gendarme, che fra l'altro ha do-
mandato l'applicazione dell'art. 58

C.P.M. f. un esemplare di quello rubricato.

epi
2
io
;
imm
103
che
con
e
3
to

Art. 58 della legge militare di guerra. Totò,
na e punisce il fatto di chiunque, sul
territorio invaso ed occupato dal nemico,
ne favorisca i disegni politici, ovvero
commetta almechè rivolto a intaccare
la fedeltà dei cittadini, italiani ver-
so lo stato - Ora è vero che qualun-
quiste dato alle operazioni di guerra
del nemico o qualsiasi intralcio arrec-
cato alle operazioni delle forze ar-
mate nazionali si rivolge ^{pur} sempre
alla fine in un favoreggiamento dei disegni
politici del nemico stesso; ma è anzi
che eridute che il capato a. 58 con-
sidera i disegni politici indipenden-
temente, se non proprio separatamen-
te, dalla condotta delle operazioni
militari; mentre il favoreggiamento
di quei disegni deve essere compiuto
con mezzi di natura e specie di-
versi da quella militare. Né il
richiamo al medesimo a. 58 po-

lucche. venne giustamente creato assumendo
che l'a. 5 del D. G. G. 27 luglio 1944
n. 159 e l'a. 1 del D. G. G. 22 aprile 1945
n. 142 contemplano un reato generico
di collaborazione col nemico intesa
in una forma estremamente ampia,
estesa e comprensiva, la quale viene
fornita in modi diversi a seconda
della diversa gravità assunta capo
per capo dalla collaborazione; onde
ci richiamo contenuto nell'a. 1 del te-
condo dei Decreti lungotecnicali
citati agli art. 51, 54 e 58
della Costituzione repubblicana
del cui penale militare di
guerra fatto esclusivamente
fatto esclusivamente quando
La tesi più manifesta inoppugnabile non
appena si tenga presente che l'a. 5 del
D. G. G. 27 luglio 1944 n. 159 parla
di intelligenza, corrispondenza e
firmani.

collaborazione al nemico, nonché di aiuto
 e assistenza ad esso prestata, quali meriti
 per commettere delitti contro la fedeltà
 e la difesa nazionale dello Stato; fra i
 quali sono appunto compresi quelli previsti
 dagli art. 51, 54 e 58 C. Pen. Mil. di Guerra.
 Il Decreto di Giustizia Sovietica emanato nel
 l'a. 1 del D. U. U. 22 aprile 1945 n. 144, il
 quale ^{inoltre} nel suo ultimo comma dichiara
 che quando i fatti commessi integra-
 no altre figure di reato (cioè, come è
 chiaro, diverse da quelle contemplate nei
 gli art. 51, 54 e 58), sono salve le pene re-
 lative a delitti del C. P. M. G. — Ora
 tutto ciò vuol dire che ^{con} i decreti hugaro-
 lenicentrici sopra richiamati non si è in-
 teso di dar vita a una nuova e per te-
 stante figura di reato, ma si è voluto
 indicare e definire, ad substantiam,
 un nuovo e diverso modo di atteggiarsi
 di alcuni particolari delitti ~~previsti~~
 previsti dalla legge penale sovietica,

lasciando inoltre salva la facoltà per me,
deputato di habitare capo per capo de i fatti
di intelligenza, corrispondenza, collaborazio-
ne, aiuto e assistenza al nuovo ~~istituto~~
integrino gli espressioni di Figure eliminate
diverse da quelle contemplate negli aa.
51, 54 e 58 C.P.M.G., sarebbe sempre
compreso nel medesimo testo legislativo.
In altri termini, i cespugli di fatti di
collaborazione con l'invasore tedesco
debbono essere puniti secondo) ^{determinate} ~~le~~ ^{espressioni}
espresse della vigente legge penale
militare; e i Decreti Ungarocrociati
già menzionati hanno avuto lo scopo
di rendere quelle norme applica-
bili alle condizioni e circostanze eccez-
zionali venute a determinare sul
territorio italiano dopo l'8 settembre
1943 nel campo politico-militare -
Intanto dunque che per fatti imputa-
ti al Regio. Dev'esser tenuto ferma

non può mai nutrire alcun dubbio sul
composto nella specie dell'elemento mora-
le necessario da un punto di vista
soggettivo a integrare il delitto su-
brinato - Il dolo specifico richiesto per
l'art. 51 C.P.M.G. consiste nella volontà
dibbenata ^{e consapevole} di compiere degli atti che
contrarvengano ai doveri di fedeltà e
di difesa dello Stato; ora con le sue
stesse ripetute dichiarazioni il pre-
venuto ha dimostrato di essersi tenuto
pre sempre conto del fatto che, par-
tecipando a rastrellamenti di elementi
partigiani e sbandati e all'esecuzione
capitale di partigiani, egli veniva
meno agli antichi e nuovi doveri; del che
sono riprova ~~alla~~ ^{alla} ~~autodifesa~~ ^{autodifesa} l'aver
egli tentato di sottrarre dal reparto
e inoltre l'aver invitato a propria
discolpa lo stato di necessità in
cui era venuto a trovarsi -

Tale stato di necessità, che la D. S. M. del
Vignoli ha espressamente detto come
motivo di una - punibilità del suo regio,
mandato, si sarebbe manifestato in due
momenti diversi; e cioè, prima quan-
do l'imputato ~~si~~ accettò di armar-
si nelle file armate repubblicane,
e, poi a cui egli si sarebbe indotto
per sottrarsi alla prigionia nei cam-
pi di concentramento tedeschi; e poi
quando il Vignoli ritornò alla che-
zione riportata di partigiani cattura-
ti; e ancora a cui egli deve' forzata-
mente piegarsi sotto la minaccia
di essere, in caso di suo rifiuto, fra-
gato lui stesso per le armi - L'assun-
to è privo di qualsiasi consistenza,
perchè, quanto al primo punto, basta
pensare al grande e privatissimo
numero di militari italiani di tutti
i gradi e di tutte le età, che, essendo

Si'raw

stati catturati e deportati in Germania
ma, e restando a tutti gli allestimenti.
e tutte le minacce, preferirono di sop-
portare la durezza della prigionia
tedesca piuttosto che far atto di adesione
alla cosiddetta Repubblica Italiana e
accettare di arruolarsi nell'esercito
repubblicano - ciò prova che non
si trattò affatto di uno stato di neces-
sità, ma del libero esercizio di una
facoltà di scelta, sulla quale
influiscono motivi di diversa specie e
natura, ma tutti liberamente apprez-
zabili e valutabili. - Ne è d'altro lato
il risultato o il fatto dimostrato che
il Vignoli, quando venne internato
nel campo tedesco di Marienburg, si
trattò in una situazione personale
diversa da quella dei suoi compagni
di cattività, mentre lui stesso ha
detto che, fu ventun'anni internato
nel campo, solo cinquanta accetti,

sono le offerte e proposte repubblicane - Quan-
to poi al secondo punto o momento, tutte
dimettendo ~~il~~ ^{che mi realizza} il Vignoli
per stato espresso da minacce di morte
de' suoi superiori a prender parte
all'esecuzione capitale de' partigiani
catturati, è evidente che tale stato
di necessità (d'altronde non provato
in alcun modo) non può minimamente
giustificargli, perché si farebbe
~~il~~ trattato di uno stato di necessità
se in cui egli rimise a Marano e a
lui si espone volontariamente - E d'al-
tra parte, e a detta dello stesso giudice
civile, se predetto stato di necessità
si farebbe verificato soltanto una
volta, precisamente quando vennero
portati per le armi i due partigiani
catturati entro il recinto ferroviario
della stazione di Porta Nuova a
Torino; ma si sa che l'imputato
prese parte ad altre quattro esecuzioni

capitoli, e per ~~queste~~ queste ultime egli
non ha detto di essere stato costretto a par-
ticipare da minacce di morte rivoltegli
dai suoi comandanti. Non senza però
flettere che, come è anche in Japan, di
tempi e frequenti furono i casi di precipiti
delle forze repubblicane che disturbavano
con armi e bagagli passando nelle forte
partigiane; e infatti lo stesso Vignoli
ha narrato di una squadra di circa
venti uomini del suo reparto che
dopo da Rivoli. Ora si sa che molte
di tali distinzioni furono determinate,
fra gli altri motivi, anche dalla so-
luzione di non prendere parte ad
operazioni che, anche per individui
di minima levatura morale, non
potessero a meno di apparire quello
che in realtà erano, e cioè niente
altro che brigantaggio; ma puramente e
semplicemente brigantaggio. Si dirà
che, per decidere a disturbare dalle

forse repubblicane, era necessario un
raggio morale, un ~~aria~~ della cui man-
ca non può esser fatto rimprovero
al Vignoli; ma è ovvio robarre che
era necessario un interde coraggio-
so per adattarsi per ben cinque volte
a fare la cosa. Tra queste due diverse
forme di coraggio, il Vignoli scelse la
seconda; e poiché in tale scelta egli
si determinò liberamente, egli ne
dove ^{essere} sopportate ^{con} conseguenza,
anche quelle ^{che} gli si dovevano.

La difesa del giudicante ha pure
accennato all'altro motivo di esultanza
della pubblicità del suo raccomandato,
che sarebbe esultanza dall'aver egli
agito per un ordine dell'autorità;
cioè in forza di comandi impartiti
dagli suoi superiori. Ma è chiaro
come sia impossibile riconoscere ai
privati comandi, e carattere di autorità
tegitissimi dell'autorità, che è necessario

Pirau

per ammettere una loro efficacia. ^{VII}

Stipendiante; come del pari non è
giusto ammettere che l'imputato, per
un errore di fatto, abbia potuto volere
di obbedire a un ordine legittimo -
È apodittico che tutto quanto fu creazione
e istituzione specifica della esec.
della repubblica sociale italiana (tra
cui per prime le formazioni armate,
e al suo soldo) è segnato dal marchio
della più assoluta e immediata
illegittimità, salvo le formazioni che
caso per caso possono essere intervenute
e dopo il 25 aprile 1945 da parte
del governo italiano di liberazione o
del governo militare alleato; dal
che segue che le disposizioni, i
decreti e gli ordini di qualsiasi genere
e materia dati dagli accettati e serbi
di quel governo son tutti da considerarsi
nulli e senza efficacia come illegali
e arbitrari; mentre più è evidente

la impossibilità di togliere di. proibire
un errore di fatto atto a far ottenere
la legittimità di quelle disposizioni,
istruzioni e ordini -

Il Difensore del giudicabile ha per
chiesto che a favore del suo raccomandato
dato venisse riconosciuta la sussistenza
del vizio parziale di mente - con tale
richiesta il Difensore si è richiamato
all'istanza, da lui presentata durante
il dibattimento, per cui fosse ordinata
una perizia psichiatrica sulla
persona del Vigorelli, di suo oltre aspetto
sin dall'età infantile da affezioni
di epilessia; istanza che la Corte
respinse per aver ritenuto che nella
specie non concorressero le condizioni
volute dall'art. 455 capoverso del vigente
codice di rito penale - Ora la medesima
ragione che pervalse il Collegio a

non accogliere l'istanza di perizia psichiatrica - cioè la mancanza di fatti e fondati indizi tali da rendere necessaria un'indagine sullo stato di mente del prevenuto - lo induce a ritenere inapplicabile a ogni il disposto dell'art. 89 C. Pen. 1930 - E invece, a parte la considerazione che, nel contempo ha lui tenuto fin durante l'istruttoria che al dibattimento, il Vignoli ha chiaramente dimostrato di essere perfettamente compo sui; e anche a parte l'altra considerazione che l'ipotesi non è che una forma di infermità mentale che induce sempre e necessariamente una diminuzione della normale capacità di intendere e di volere; la Corte appaia come dagli altri professionali il maggioro e l'elemento di convinzione

che contrastano nettamente con l'aspetto
Defensionale che si sta esaminando - È
stato già narrato che il 1° aprile 1945
il Vignoli fu condotto dall'infermiera
del suo reparto all'ospedale Campo
di Fiori di Varese, per ivi essere curato
per le lesioni riportate per lo scoppio
del mortaretto; ~~ella~~ nel quale ospedale
egli rimase fino al successivo 14 maggio
- Ora esiste in atti un referto
redatto e firmato dal medico capo
del reparto medicina dell'anzidetto
ospedale, che vale la pena di riportare
intere qui integralmente: « Il soldato
Vignoli è stato ricoverato in questo
ospedale il 3 aprile 1945 con
diagnosi di febbre tifoide - Durante la
sua degenza è stato riscontrato
affetto da isterismo che si manifesta
con cinque o sei attacchi quotidiani
dura»

di tipo prettamente isterico - Anche
 l'esame obiettivo metterebbe in evidenza solo
 una iper eccitabilità nervosa - L'età mi-
 tale senza è andata migliorando progressi-
 vamente, e dal 25 aprile fino ad oggi
 di 10 maggio non ho più presentato ac-
 cetti isterici - Pur essendo i sintomi
 sospetti dal paziente da tempo, ma
 che a un particolare stato nervoso con-
 genito, il soggetto è da ritenere però
 integro nelle sue facoltà di intendere
 e volere - Per la forma suddetta, ma
 che da un punto di vista medico-
 legale militare, il soggetto è da ri-
 tenere idoneo in modo incondizionato-
 mente, e allo stato attuale indenne da
 ogni malattia ->> Ora dal documento
 so essere riportato - e che, consuetu-
 damente a quanto ha affermato il
 dottore, non viene redatto per
 uno scopo esclusivamente militare -

risulta chiaro che il Vigoroli non venne
per nulla travolto affetto da una forma
di epilessia; in lui fu invece soltanto
la comparsa di uno stato di iperexcita-
zione nervosa, che si manifestava
con attacchi isterici, dai quali egli
guarì in una settimana di giorni. E
il referto si conclude con l'affermazione
che, anche a volte
ricomettere i disturbi sofferti dal
deficiente con uno stato nervoso confuso,
to, il Vigoroli va ritenuto del tutto
integro nelle facoltà intellettive e
volitive; nella quale conclusione ha
una particolare importanza il fatto
che il disturbo, evidentemente
usato dall'autore per indicare
che si tratta di un disturbo
di tipo nervoso non grave e soprattutto
patogeneri. Dei quali disturbi poi non

ovvero un grande acume per intendere
le cause prossime, le quali sono due: anzitutto
l'aborto lo choc negro patito dal V. V.
quindi quando fu ferito al viso e alla
mano dallo Juppio del muschetto,
e in secondo luogo il patema d'ansimo
determinato in lui dagli avvenimen-
ti ~~del 1848~~ dell'aprile 1848,
vale a dire, più precocemente, e temen-
te di dover finire ben presto nelle
mani dei partigiani e di vedere stan-
perda la parte da lui avuta nelle
operazioni compiute dal reparto di
Lina appartenente - Pertanto, di fron-
te a un documento ex negro e un-
vivo come quello supra riportato, non
può a meno di perdere qualunque
serio rilievo il certificato medico
prodotta in atti dal V. V., nel quale
un Juppio generico attesta di
averlo a più riprese curato per

attacchi convulsi di probabile natura
epilettica; verificato che venne rotolato
to nel luglio 1945, quando il Vigorelli
era già stato allestito e deferito all'au-
torità giudiziaria, e del quale per-
tanto si viene subito palese la finalità
dell'impiego - e se infine, a tutto quan-
to fin qui osservato, si aggiunge il fatto
che il giudice venne ritenuto idoneo
al servizio notatale, e prima ^{fu} accettato
nelle graduazioni della medesima fascia
e poi aggregato a un reparto dell'ere-
cto regolare, si ha un'ampia abba-
stanzia per poter ritenere priva
di fondamento l'istanza dell'impiegato
tendente a far passare il preterito
per un mirato di mente -

ha Corte infine, considerando già la
personalità del giudice per le
vicende della sua vita, non ha
sussistere alcun motivo che possa

Si rami

sta compigiare di ricordargli il bene, TX
cio delle attenuanti generiche secondo l'art.
59 del C.P. 1889 e l'art. 62 bis del C. Pen.
1930 - Avvita invece la Corte, in ciò che
che quando la richiesta del P.M., che sia il
caso di concedere all'imputato il benefi-
zio della irretrattata attenuante pres-
sante dall'art. 114 prima parte del C. Pen. 1930 -
non è verificata in fatti, in un punto e sempre
ma eseguire materiale già dei rapporti me-
di che delle esecuzioni capitali dei pa-
trici, cui egli commette ~~il~~ obbedendo
agli ordini dei suoi superiori; ciò che
vuol dire che egli non ebbe alcuna
parte nella preparazione di quei di-
mini - Eppertanto, quanto alla pena
da infliggere in concreto, il Collegio re-
puta giusta e congrua quella di
ventiquattro anni di reclusione -

P. G. M.

La Corte;

Visti gli art. 51 C. Pen. Ministero di Guerra,

5 D. U. U. 27 luglio 1944 n. 157; 1 D. U. U. 22
aprile 1945 n. 142; 110-114 C. P. 1930-1939
C. P. 1940 -

Dichiarata Vignoli Giovanni su baratto
colpevole del reato asportazione di epole
grape, con la diminuzione della maxi-
mum partecipazione al fatto; e lo
condanna alla pena di ventiquattro
anni di reclusione, nonché al paga-
mento delle spese processuali e della
tassa di cartella e delle spese di
mantenimento in carcere durante
la custodia preventiva -

Ordina la consegna dei beni del condan-
nato -

Pronuncia l'interdizione perpetua
del condannato dai pubblici uffici -
Ordina l'opposizione del condan-
nato alla libertà vigilata -

Torino, 25 settembre 1945 -

Il Presidente:

Il Procuratore
Generale -

Pirani

1
Esportato in cancelleria offi. 1-X-1945

Il Cancelliere
[Signature]

La Corte Suprema di Cassazione con sentenza in data 22-1-1947 rigetta il ricorso proposto dall'imputato ed applica il condanno di un anno della pena dell'ergastolo inflitta alla sentenza impugnata -
Torino, 16-2-1947



Il Cancelliere

[Signature]
Sentenza passata in giudicato

22. 1. 1947

Il Cancelliere

10-3-948

anni otto

22/6/48 art. 4

La CORTE D'APPELLO di Torino

in data 8-7-68

a Vigodi Giovanni

Torino, 11-7-68

con SENTENZE

di RIABILITAZIONE

Il Cancelliere

[Signature]

CORTE D'APPELLO TORINO

N. ... Prov. ...

Ceris 4 L. 100

Copia 1 L. 100

Urgente copia L. 300

Cert. conf. L. 200

Urg. conf. L. 400

Quilienza L. 0

Torino 25 MAG 1968

Il Cancelliere

Vigodi G.